

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1326)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell' Interno**

(RESTIVO)

dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DONAT-CATTIN)

dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(BOSCO)

e dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MISASI)

di concerto col **Ministro degli affari Esteri**

(MORO)

col **Ministro del Tesoro**

(FERRARI AGGRADI)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 AGOSTO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazione delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Il fenomeno dei profughi determinato dall'ultimo conflitto mondiale, cioè del ritorno nella Madrepatria di cittadini provenienti dalle ex-colonie e dai territori ceduti ad altri Stati e quello, più recente, dell'esodo e del rimpatrio di connazionali da altri Paesi in cui si sono verificate situazioni e vicende politiche avverse, hanno determinato, dall'epoca post-bellica ad oggi, l'intervento dei pubblici poteri con varie provvidenze assistenziali e protettive.

Si è infatti sviluppata, nel volgere del tempo, una legislazione speciale in favore dei profughi e dei rimpatriati, sia pure a carattere temporaneo (dalla prima legge 4 marzo 1952, n. 137 si è giunti, attraverso numerose proroghe e modifiche, alla più recente legge 4 gennaio 1968, n. 7, valida fino al 31 dicembre 1972), intesa ad assicurare a tali categorie una prima sistemazione, mediante l'assistenza alloggiativa ed economica e ad agevolarne, altresì, il collocamento al lavoro, la ripresa delle attività produttive, in una parola, l'inserimento nel contesto della comunità nazionale.

In sintesi, le forme degli interventi assistenziali, in atto praticate per i profughi di guerra e per i rimpatriati da Paesi esteri, in base alle disposizioni vigenti possono così riepilogarsi:

1) accoglimento in appositi « Centri di raccolta profughi », previsto per 2 mesi, nei quali i ricoverati ricevono vitto, alloggio ed assistenza sanitaria;

2) per coloro che si dimettono dai centri, concessione di un « premio di primo stabilimento » di lire 200.000 per il capo famiglia e 150.000 per ogni componente; dopo tale liquidazione viene, inoltre, erogato, per sei mesi, un sussidio giornaliero di lire 125 al capo famiglia e di lire 100 per ogni componente.

Di recente il Ministero, sia per l'esiguità del sussidio semestrale post-liquidazione che per facilitare l'immissione in attività lavorativa dei profughi all'atto delle dimissioni dai centri di raccolta, ha determinato di concedere un sussidio straordi-

nario di lire 100.000 a ciascuno dei profughi dimissionari dai centri;

3) per coloro che chiedono assistenza fuori dei suddetti Centri di raccolta, erogazione di un sussidio temporaneo mensile di lire 300 al giorno per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente;

4) ricovero in idonei istituti assistenziali con retta a carico dello Stato, dei profughi o rimpatriati ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro, privi di redditi od in condizioni di abbandono, ovvero, a richiesta degli stessi interessati concessione di un sussidio giornaliero di lire 500.

L'attuazione delle suddette forme di assistenza è demandata al Ministero dell'interno, che vi provvede mediante appositi fondi di bilancio e che ha curato fin dal dopoguerra tale settore, assai delicato ed impegnativo, sia per la complessità dei problemi che l'azione assistenziale comporta, sul piano umano oltre che su quello organizzativo.

Basti, al riguardo, considerare che nel complesso oltre 300.000 profughi e rimpatriati hanno fruito della predetta assistenza, via via reinserendosi nella collettività nazionale e che, attraverso l'intensa attività assistenziale svolta nel settore, sono stati smobilitati moltissimi Centri di raccolta, tanto che in atto sono funzionanti soltanto 9 Centri con circa 4.000 ospiti, mentre al di fuori dei Centri stessi ricevono l'assistenza oltre 9.000 unità.

Nel momento presente, i problemi inerenti ai servizi assistenziali di cui si tratta si sono particolarmente acuiti per il massiccio afflusso di connazionali costretti a rimpatriare dalla Libia, in relazione alla nuova situazione politica determinatasi in quello Stato nel settembre scorso e specialmente a seguito dei recentissimi provvedimenti adottati dal governo libico a carico degli italiani.

Tale eccezionale situazione, determinando l'esodo in massa dei nostri connazionali (già sono stati assistiti circa 4.000 rimpatriati dalla Libia) ed aprendo l'adito alla prospettiva che il flusso dei rimpatri possa intensificarsi in misura imponente, induce

a considerare la necessità di adottare, con l'urgenza che gli eventi richiedono, misure legislative idonee a strutturare adeguati interventi assistenziali in favore dei rimpatriati, che rispondano in modo razionale alle loro esigenze di ordine economico ed alloggiativo e, nel contempo, ai criteri e ai metodi della moderna assistenza sociale.

Il sistema dell'assistenza ai profughi ed ai rimpatriati ad essi assimilati è imperniato essenzialmente, come già si è accennato, sul criterio della ospitalità in appositi centri di smistamento e raccolta (cosiddetta « assistenza in campo »).

Tale sistema, invero, se è valso nel passato a sopperire efficacemente alle esigenze del periodo post-bellico, allorquando l'afflusso dei profughi era pressante e continuativo ed ancora lente e difficili si profilavano la ricostruzione edilizia e la ripresa economica del Paese, ormai, nelle mutate condizioni generali della illazione, si palesa non più consoni ai tempi ed alle più evolute aspettative delle categorie interessate.

D'altro canto, alla luce di una valutazione non aprioristicamente critica ma obiettivamente realistica, si deve riconoscere che la strutturazione del « Centro di raccolta » reca in sé insiti i difetti propri di ogni comunità di tipo quasi militare e di carattere precario, laddove la stessa disciplina organizzativa interna comporta limitazioni o imposizioni talora non gradite (servizi comuni, distribuzione del vitto, orari eccetera) e che perciò non può non offrire motivi di disappunto e di doglianza.

A fronte, quindi, di contingenze tanto rilevanti quali sono quelle che ora si verificano con il rientro in patria dalla Libia di numerosissimi connazionali, così duramente colpiti da provvedimenti avversi, si prospetta l'urgente necessità di attuare forme di assistenza del tutto nuove, mediante uno strumento legislativo che innovi profondamente alla disciplina in vigore.

La trasformazione radicale del sistema assistenziale finora seguito, che si propone con il presente schema di decreto-legge involge naturalmente l'intero settore assistenziale di cui si tratta: il provvedimento riguarda, infatti, per evidenti motivi di or-

ganicità della disciplina normativa e di perequazione del trattamento, sia coloro che rimpatriano in questo periodo o che rimpatrieranno in avvenire sia i profughi ed i rimpatriati che sono assistiti nei « Centri di raccolta » tuttora in funzione o che fruiscono dell'assistenza al di fuori dei Centri stessi.

Posti gli accennati moventi cui è ispirata la presente iniziativa, di perfezionamento e di ammodernamento del sistema, in connessione con la necessità dell'attuazione urgente di adeguati interventi per i rimpatriati dalla Libia, si delineano, qui di seguito i nuovi criteri dell'assistenza stabiliti con il decreto-legge:

1) *liquidazione immediata, all'atto del rimpatrio, di una « indennità di prima sistemazione » commisurata a lire 500.000 pro capite*; tale misura costituisce quasi il raddoppio dell'attuale « premio di primo stabilimento » che viene abolito, così come pure viene eliminato l'irrisorio sussidio semestrale di lire 125 e 100 al giorno.

È saliente notare, al riguardo, che la detta liquidazione, scevra da ogni formalità burocratica, sarà disposta dalla Prefettura del luogo di rimpatrio e sarà esigibile nel comune che gli interessati indicheranno come sede di residenza;

2) *ospitalità gratuita, per la durata massima di 15 giorni in alberghi o pensioni* per i rimpatriati che lo richiedano, nel comune dagli stessi prescelto. Al termine del detto periodo di soggiorno, liquidazione della « indennità di sistemazione » di lire 500.000 *pro capite*; anche per tale corresponsione, il sistema proposto è spedito ed agevole, a vantaggio dei beneficiari, in quanto è previsto che la liquidazione venga effettuata dalla Prefettura del luogo di ospitalità;

3) *chiusura dei « Centri di raccolta profughi »*, in atto funzionanti, entro il breve termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

4) in relazione alla cessazione di tale attività:

a) concessione dell'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite* ai profughi o rimpatriati, dimessi dai detti Centri;

b) accogliimento in istituti assistenziali, con retta a carico del Ministero dell'interno, di quei profughi e rimpatriati anziani o inabili che preferiscano tale mantenimento in luogo della predetta indennità;

5) *eliminazione dell'assistenza economica praticata per i profughi e i rimpatriati al di fuori dei Centri di raccolta* ed erogazione in favore dei predetti di un'indennità di sistemazione di lire 300.000 o 200.000 pro-capite, a seconda che i beneficiari abbiano fruito dei sussidi mensili per un periodo di tempo fino a 5 anni ovvero eccedente tale termine;

6) *conferma fino a tutto il 31 dicembre 1977 di tutti gli altri benefici*, non tipicamente assistenziali, che le vigenti disposizioni prevedono per i profughi e i rimpatriati nel campo del collocamento al lavoro, dell'assegnazione degli alloggi popolari, delle licenze ed autorizzazioni per le attività commerciali, professionali, eccetera;

7) *aumento in via transitoria dell'uno per cento dell'aliquota di riserva* di posti per il collocamento obbligatorio al lavoro dei profughi e rimpatriati da attribuire con precedenza ai rimpatriati dalla Libia, e con l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di disporre le relative assunzioni anche in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze di organico;

8) *facoltà del Ministero dell'interno di concedere sussidi straordinari* ai profughi e rimpatriati che versino in condizioni di bisogno o che si trovino in particolari situazioni;

9) *regolarizzazione della situazione dei profughi e rimpatriati utilizzati*, con mansioni salariali od impiegatizie, presso i Centri raccolta profughi o presso le Prefetture.

In sintesi, dalle indicazioni di cui sopra, emergono gli orientamenti di fondo del provvedimento proposto: eliminare le forme di assistenza tradizionali, che risalgono al periodo post-bellico e che si ritengono ormai superate in relazione alla dinamica evoluzione della vita sociale; sostituire tali forme, alle quali possono anche connettersi riflessi psicologici negativi, di

inerzia e di adagiamento, con altri interventi più consistenti ed efficaci, atti ad agevolare concretamente la rapida ed autonoma ripresa produttiva degli interessati.

Alla sosta, talora troppo perdurante, nei « Centri di raccolta », appare senza dubbio preferibile, sotto ogni riguardo e specialmente sul piano del rispetto della dignità e delle effettive necessità dei profughi e dei rimpatriati, un loro breve soggiorno nelle località preferite ed in ambienti di tipo alberghiero. Per gli stessi motivi, di ordine morale e pratico, è senz'altro da ritenere più gradita e più utile l'erogazione « una tantum » di congrui aiuti finanziari, anziché la corresponsione di esigui sussidi continuativi.

Lo Stato deve ai connazionali che ne hanno tenuto alto il prestigio in terra straniera e che sono costretti ad abbandonare i frutti della loro laboriosa esistenza un tributo tangibile pronto ed efficace di solidarietà e di affetto. Lo Stato deve prodigare il suo sostegno con larghezza di mezzi e con modalità adeguate alle necessità della vita moderna; deve, peraltro, anche evitare ogni prestazione che possa determinare parassitismo sociale o mortificazione individuale, nell'interesse degli stessi assistiti e, più in generale, della collettività nazionale.

A tale duplice scopo mirano le norme di cui agli articoli da 1 a 7 del decreto-legge, che si propone.

Ciò posto, si dà cenno dei predetti articoli.

L'articolo 1 prevede la corresponsione della « indennità di sistemazione » determinandone la misura e le modalità di liquidazione. Stabilisce, altresì, l'alternativa dell'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, a richiesta ed a scelta dell'interessato, con la conseguente liquidazione al termine del soggiorno.

L'articolo 2 dispone la smobilitazione dei nove « Centri di raccolta », che sono ancora in funzione, individuandone le sedi e fissando un breve termine per la chiusura.

Nello stesso articolo trova disciplina la situazione dei profughi e rimpatriati in atto

ospitati nei Centri suddetti e che ne saranno, ovviamente, dimessi: a tutti spetterà la liquidazione di lire 500.000 *pro capite*, mentre gli anziani e gli inabili potranno optare per il ricovero in idonei istituti assistenziali con retta a carico dello Stato, anziché ottenere l'indennità di sistemazione.

L'articolo 3 disciplina la posizione di coloro che, non essendo ospitati nei Centri di raccolta, fruiscono del sussidio mensile di lire 300 al giorno per il capo famiglia e lire 100 per componente, nonché dei profughi anziani che, in base alle norme vigenti (art. 2 legge 10 novembre 1964, n. 1225), godono del sussidio di lire 500 giornaliero.

Per costoro è prevista una liquidazione di lire 200.000 o 300.000 *pro capite*, in relazione al periodo di assistenza già goduto, con la conseguente cessazione dei suddetti modesti sussidi.

L'articolo 4 proroga fino al 31 dicembre 1977 i numerosi benefici di protezione sociale, previsti da varie disposizioni a carattere temporaneo, nel settore del lavoro privato e pubblico, della riserva nell'assegnazione degli alloggi, delle licenze ed iscrizioni in albi per le attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, eccetera, disponendo altresì l'aumento in via transitoria dell'uno per cento dell'aliquota di riserva di posti per il collocamento obbligatorio al lavoro dei profughi e rimpatriati, da attribuire con precedenza ai profughi dalla Libia.

L'articolo 5 indica le attività assistenziali demandate al Ministero dell'interno, una volta smobilitati i Centri di raccolta e liquidate le indennità agli assistiti fuori dai Centri.

Tali attività sono:

a) l'erogazione di sussidi straordinari per profughi e rimpatriati che versino in stato di bisogno ovvero si trovino in particolari condizioni;

b) l'assunzione delle spese per il mantenimento in case di riposo ed istituti per anziani, di profughi e rimpatriati vecchi o inabili.

L'ultimo comma dell'articolo 5 prevede, altresì, che il Ministero dell'interno affidi, con apposite convenzioni, ad enti pubblici qualificati, la gestione di due case di riposo per profughi e rimpatriati, l'una già realizzata nel Centro profughi di Pigna e l'altra in corso di realizzazione nel Centro profughi di Bari.

L'articolo 6, con una norma di natura transitoria, che trova radice nella prevista soppressione dei campi profughi, prevede, secondo determinate condizioni, la regolarizzazione della situazione di alcuni gruppi di profughi e rimpatriati che, per esigenze di servizio, vennero utilizzati, con mansioni impiegate o salariali, presso taluni Centri di raccolta profughi o presso gli uffici assistenziali delle Prefetture.

Si tratta di un problema che si ricollega anche a varie proposte legislative presentate alla Camera dei deputati ed alla cui soluzione, ovviamente, ineriscono ragioni di giustizia in conseguenza delle attività tuttora svolte da detti dipendenti. Trattasi di un limitato numero di unità, circa 40, alle quali, pertanto, viene data conveniente sistemazione, come da voti espressi varie volte in Parlamento.

L'articolo 7, reca norma per il finanziamento della spesa derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli da 1 a 6 del provvedimento.

Si prevede, a tal riguardo, che per l'anno finanziario 1970 sia necessaria una integrazione di lire 4.500 milioni degli stanziamenti già attualmente iscritti nel bilancio in corso; capitoli n. 2343, 2501, e 2504, concernenti gli attuali interventi assistenziali per i profughi e i rimpatriati.

Per la copertura di tale maggior onere si utilizza quota parte dell'accantonamento di milioni 20.000 indicato nell'elenco 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno alla voce (sotto Ministero finanze) « Norme sulla finanza delle Regioni a statuto ordinario (oneri conseguenti all'attribuzione alle Regioni di tributi erariali) ».

Il provvedimento prevede, poi, alcune disposizioni (articoli 8 e 9) concernenti l'assunzione straordinaria dei profughi della Libia presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la sistemazione nelle scuole statali in Italia del personale insegnante e non insegnante non di ruolo in servizio nelle corrispondenti scuole italiane statali in Libia, nonché norme particolari per gli alunni profughi.

Infatti a seguito del colpo di Stato in Libia del 1° settembre 1969 e delle successive misure restrittive adottate da quel governo rivoluzionario, si è venuta a determinare, per i cittadini italiani ivi residenti, una situazione di estremo disagio, sfociata, come è noto, nell'esodo in massa da quel Paese dei nostri connazionali, il cui rientro in patria è in pieno corso.

Allo scopo di venire incontro, con il collocamento al lavoro, alle intuibili gravi necessità economiche dei profughi di cui si tratta, le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni hanno già impartito disposizioni ai dipendenti uffici per l'immissione in servizio con la qualifica di « straordinari » e per periodi trimestrali, giusta l'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, di coloro, tra detti profughi, che ne facciano richiesta.

Nell'intento, ora, di dare a detti connazionali la possibilità di una sistemazione definitiva in impiego, si ritiene di dover proporre l'emanazione di un provvedimento legislativo che autorizza le aziende postelegrafoniche a bandire « una tantum » appositi concorsi ad essi riservati nei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria per un contingente complessivo di 900 posti per la Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 100 posti per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per quanto riguarda il limite massimo di età si è ritenuto opportuno fare riferimento a quello (anni 55) fissato dalle leggi speciali, già scadute, relative alle assunzioni di profughi senza concorso.

Col provvedimento si è voluto anche venire incontro alla particolare situazione verificatasi per gli alunni e per gli insegnanti non di ruolo già in servizio nelle scuole

italiane statali in Libia, ora chiuse a seguito dei recenti provvedimenti discriminatori adottati dal Governo libico a carico dei cittadini italiani ivi residenti.

La normativa si inquadra, pertanto, nella serie di misure eccezionali decise dal Governo per ovviare, nella più larga misura possibile, alla grave situazione dei profughi dalla Libia.

L'articolo 10 prevede la riassunzione in servizio nelle scuole del territorio nazionale, degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo già in servizio nelle corrispondenti scuole italiane statali in Libia.

Per gli insegnanti elementari non di ruolo è prevista la riassunzione in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dal 1° ottobre 1970.

Si è ritenuto di adottare, per la riassunzione in servizio degli insegnanti elementari, la forma dell'incarico triennale per dare modo agli insegnanti in questione di accedere a ruoli a seguito della partecipazione al concorso magistrale testè bandito e a quello che sarà bandito a norma di legge fra due anni.

Per non ledere peraltro gli interessi legittimi degli insegnanti elementari non di ruolo già inclusi negli elenchi e nelle graduatorie provinciali previste dalla relativa ordinanza sugli incarichi nelle scuole elementari, si è ritenuto di dover disporre che la utilizzazione degli insegnanti elementari provenienti dalla Libia segua quella dei predetti insegnanti. Per tale motivo, si prevede l'assunzione anche in soprannumero con relativa utilizzazione presso gli uffici, e con piena valutazione del servizio come servizio d'insegnamento.

Per i professori non di ruolo, una parte dei quali risulta sfornita del prescritto titolo di studio per accedere all'insegnamento, è prevista una duplice forma di riassunzione in servizio.

Agli insegnanti forniti del prescritto titolo di studio si è ritenuto di estendere la disciplina della « non licenziabilità » prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366. Tale disciplina prevede, come è noto, la non licenziabilità degli inse-

gnanti non di ruolo forniti di abilitazione all'insegnamento fino alla loro immissione in ruolo, e degli insegnanti forniti del solo titolo di studio fino all'anno scolastico 1975-1976, semprechè nel frattempo non conseguano la prescritta abilitazione all'insegnamento.

Per il personale privo del prescritto titolo di studio, che per esigenze eccezionali sia stato assunto dal Ministero degli affari esteri con formale provvedimento su proposta del console di Tripoli, si è previsto il reimpiego presso gli uffici dei provveditorati agli studi e dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione fino al 30 settembre 1976. Tale termine è stato fissato per armonizzare la posizione di questo personale con quella degli insegnanti forniti del solo titolo di studio.

L'articolo 11 prevede la riassunzione nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria funzionanti nel territorio nazionale, del personale non insegnante non di ruolo già in servizio nelle corrispondenti istituzioni in Libia. Trattasi di meno di quaranta unità di personale che potrà essere facilmente riassorbito per le normali vacanze di posti, anche se, in via puramente cautelativa, si è ritenuto di prevedere la riassunzione anche in soprannumero.

L'articolo 12 prevede che gli alunni ed i candidati provenienti dalla Libia, rinviati alla sessione di riparazione per una o più materie, siano esonerati dal sostenere la relativa prova di riparazione ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva.

Tale disposizione è senza dubbio opportuna, considerando obiettivamente che i giovani di cui trattasi, per le note vicende che li hanno anche direttamente interessati, non hanno avuto la concreta possibilità di curare la loro preparazione.

Ad analoghe esigenze è ispirata anche la norma relativa agli esami di idoneità e di integrazione.

L'articolo 13 demanda a successive ordinanze ministeriali il compito di dettare le modalità di applicazione del decreto-legge.

L'articolo 14 valuta in lire 50 milioni l'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto-legge per l'esercizio finanziario corrente.

Tale cifra è stata calcolata tenendo presente che gli insegnanti non di ruolo da riassumere in servizio sono complessivamente circa 110, per ognuno dei quali è stato previsto un onere medio annuo di lire 2 milioni.

Per l'esiguità della cifra, si è ritenuto che ad essa si possa far fronte con i normali stanziamenti di bilancio, tenuto conto anche del fatto che non tutti saranno utilizzati in soprannumero.

Per quanto sopra detto, nessun onere è prevedibile per il personale non insegnante non di ruolo.

* * *

Il rimpatrio dei lavoratori italiani dalla Libia propone inoltre all'attenzione del Governo una serie di problemi concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori medesimi e delle loro famiglie, problemi che si inquadrano, soprattutto, nella sfera di applicazione dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato e reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 843.

Alcuni di tali problemi impongono soluzioni che rivestono carattere di necessità e di urgenza a causa della situazione di bisogno in cui possono improvvisamente trovarsi i lavoratori anzidetti e le loro famiglie.

Al riguardo, occorre premettere che in base al citato Accordo (art. 12) l'Istituto libico di assicurazione sociale (INAS) assunse, fra l'altro, a suo carico, le obbligazioni contratte nei confronti dei lavoratori italiani « abitanti » in Libia alla data del 1° luglio 1957, dagli istituti previdenziali italiani operanti in tale Stato, previo trasferimento, da parte di questi ultimi, allo INAS, delle rispettive riserve.

Una singolarità di applicazione dell'Accordo in questione consiste nel fatto che la semplice presenza in Libia di un lavoratore italiano alla data del 1° luglio 1957,

comporta l'acquisizione, da parte dell'INAS, non soltanto delle posizioni assicurative costituite per lavoro svolto in Libia ma anche l'acquisizione delle posizioni assicurative precedentemente instaurate nel territorio metropolitano per lavoro svolto in Italia.

L'Accordo, invece, non si applica nè ai lavoratori italiani rimpatriati prima del 1° luglio 1957, le cui posizioni assicurative sono rimaste acquisite all'assicurazione italiana, nè ai lavoratori emigrati in Libia *successivamente al 1° luglio 1957, le cui precedenti posizioni assicurative sono ugualmente rimaste acquisite alla predetta assicurazione.*

Per quest'ultima categoria di lavoratori (emigrati dopo il 1° luglio 1957) i periodi di lavoro prestato in Libia sono stati coperti da assicurazione presso l'INAS libico.

Occorre rilevare, altresì, che i trattamenti previdenziali erogati dall'INAS sono inferiori rispetto a quelli che i lavoratori italiani in Libia avrebbero potuto ottenere in base alle norme delle assicurazioni obbligatorie.

In relazione a tale situazione il legislatore, allo scopo di attenuare il pregiudizio derivante agli interessati dal trattamento libico, con le più recenti leggi in materia pensionistica ha previsto la concessione a tutti coloro i quali hanno ottenuto la pensione dall'INAS *anteriamente al 31 dicembre 1965*, di una integrazione della pensione medesima al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Tale integrazione, posta inizialmente a carico dello Stato (legge 12 agosto 1962, n. 1338), successivamente è stata trasferita a carico della mutualità generale (Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488 e legge 30 aprile 1969, n. 153).

È da considerare, infine, che tra l'Italia e la Libia non esiste una convenzione che preveda la totalizzazione dei periodi assicurativi per lavoro svolto nei due Paesi.

Pertanto i lavoratori italiani emigrati in Libia successivamente al 1° luglio 1957 ed ora rimpatriati, i quali possono, *al massimo* far valere nell'assicurazione libica all'incirca tredici anni di contribuzione, perdono il

diritto alla pensione di vecchiaia (per quella assicurazione sociale occorrono almeno mille settimane di contribuzione, pari a circa venti anni, per avere diritto alla pensione medesima) e non possono utilizzare i periodi di assicurazione libica in Italia mancando, come si è detto, una convenzione fra i due Paesi.

Premesso quanto sopra, la situazione dei lavoratori italiani rimpatriati dalla Libia presenta i seguenti aspetti particolari, i quali impongono l'adozione di soluzioni con provvedimento di urgenza:

1) lavoratori titolari di pensione libica la cui riscossione in Italia appare incerta sia in ordine all'effettuazione delle rimesse che alla regolare erogazione delle stesse da parte dell'Istituto assicuratore libico.

Come si è sopra accennato, *una parte di tali lavoratori*, e precisamente tutti coloro i quali hanno ottenuto la pensione anteriormente al 31 dicembre 1965, hanno titolo alla sola integrazione della pensione ai trattamenti minimi a carico dell'assicurazione italiana e cioè importi sempre inferiori a tali trattamenti, mentre non beneficiano di alcuna integrazione i titolari di pensione liquidata successivamente, con il pericolo di restare privi di qualsiasi trattamento;

2) lavoratori titolari di rendita per inabilità da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, la cui riscossione in Italia, successivamente al rimpatrio, appare altrettanto incerta.

3) lavoratori che rimpatriano senza aver maturato il diritto a pensione nell'assicurazione libica e non possono eventualmente far valere la posizione di assicurato italiano.

Fra tali lavoratori certamente molti possono trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto a pensione (raggiungimento dei limiti di età, stato invalidante e possesso degli altri requisiti) motivo per cui, ove non si intervenisse tempestivamente, essi resterebbero privi di trattamento pensionistico;

4) lavoratori portatori di postumi relativi ad infortunio sul lavoro o dipendenti da malattia professionale non ancora indennizzati dall'Organismo assicuratore libico e

pertanto privi delle prestazioni economiche e sanitarie cui avrebbero diritto nei confronti dell'Organismo medesimo.

Per gli anzidetti lavoratori e per i loro superstiti si propongono i seguenti provvedimenti:

estensione dell'integrazione ai trattamenti minimi anche ai titolari di pensione libica liquidata *successivamente* al 31 dicembre 1965;

assunzione da parte dell'INPS del pagamento delle quote di pensioni libiche, salvo sostituzione nei diritti dei lavoratori;

estensione delle quote di maggiorazione per familiari a carico a tutti i titolari di pensioni libiche;

corresponsione, a domanda, da parte dell'INPS ai lavoratori italiani che rientrano senza aver conseguito il diritto a pensione ma che potrebbero averlo conseguito secondo le norme della legislazione italiana, di un *assegno temporaneo* maggiorato delle quote per i familiari a carico.

La misura di tale assegno, da corrispondersi per tredici mensilità, sarà pari a quella dei trattamenti minimi in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e nelle relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

L'assegno sarà concesso ai lavoratori i quali, essendo in possesso dei prescritti requisiti soggettivi (età, stato invalidante, eccetera) possono far valere i periodi minimi di anzianità assicurativa previsti dalla legislazione italiana.

A tal fine, si terrà conto dei periodi di assicurazione risultanti in Italia, compresi i periodi figurativi e quelli relativi alle posizioni assicurative trasferite all'INAS libico, nonchè dei periodi di occupazione in Libia.

L'assegno sarà concesso anche ai superstiti dei lavoratori pensionati o assicurati deceduti, secondo le norme della legislazione italiana:

corresponsione da parte dell'INAIL ai titolari di rendita da infortunio o da malattia professionale delle relative rate eventualmente non corrisposte dall'Ente libico, assi-

curando comunque per tali rendite la misura corrispondente ai salari minimi della vigente disciplina infortunistica nazionale;

concessione da parte dell'INAIL delle rendite e delle altre prestazioni per lesioni professionali verificatesi nella sfera di applicazione della legislazione libica e non ancora riconosciute ai connazionali rimpatriati.

Attesa l'impossibilità di stabilire l'ambito dei soggetti tutelati contro gli infortuni dalla legge libica ed il livello delle prestazioni da essa garantito e considerato, altresì, che verosimilmente tali prestazioni sarebbero inadeguate nel contesto socio-economico italiano, appare opportuno far riferimento alla sfera di protezione ed al livello delle prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124.

In entrambe le ipotesi viene riconosciuto all'INAIL il diritto di sostituirsi nella posizione giuridica dell'infortunato o dei superstiti nei confronti dell'Ente assicuratore libico;

concessione da parte dell'INAM della assistenza di malattia prevista in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, ai titolari di pensione o di rendita libica, nonchè ai loro familiari.

Il provvedimento, avente carattere temporaneo e comunque applicabile non oltre il 31 dicembre 1972, non si propone di risolvere tutti gli altri aspetti previdenziali che non rivestono carattere di assoluta urgenza nei confronti degli interessati.

Detti problemi saranno risolti nel contesto di una legge che disciplini in maniera organica le questioni previdenziali dei cittadini italiani profughi da Paesi esteri.

L'onere del provvedimento, destinato a lenire i bisogni di lavoratori italiani profughi in relazione alla situazione politica dello Stato di provenienza, graverà sullo Stato fatta eccezione per l'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni libiche liquidate successivamente al 31 dicembre 1965 che, analogamente alle integrazioni di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, numero 153, è posta a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nonchè per

l'assistenza di malattia estesa agli aventi diritto a detta integrazione, posta a carico dell'INAM a norma delle vigenti disposizioni sull'assistenza di malattia ai pensionati.

Atteso il carattere temporaneo del provvedimento medesimo si prevede che l'onere globale a carico dello Stato non debba superare per gli anni 1970-71 la somma complessiva di 1.200 milioni di lire.

A tale stima si è pervenuti seguendo criteri di larga approssimazione, tenuto conto delle unità lavorative presenti in Libia al 1° settembre 1969 (oltre 7.000 persone sul totale della collettività italiana di circa 20-22.000 cittadini).

Quanto alla ripartizione, la somma predetta è stata destinata per 900 milioni all'INPS, per 200 milioni all'INAM e per 100 milioni all'INAIL.

In considerazione della larga approssimazione seguita nella stima degli oneri derivanti dal provvedimento e nella impossibilità di valutare in quale misura gli istituti potranno rivalersi sulle prestazioni da parte delle gestioni assicurative libiche, il finanziamento dello Stato viene concesso agli istituti stessi con una previsione di conguaglio al 31 dicembre 1972.

Sul Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti graverà infine, come si è detto, la spesa concernente l'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni libiche liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965, spesa che si può stimare in 99,8 milioni di lire, globalmente, per i due anni considerati. Una succinta illustrazione degli articoli servirà a chiarirne il contenuto.

L'articolo 15 estende l'integrazione ai trattamenti minimi ai titolari di pensione libica liquidata con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965.

L'articolo 16 stabilisce che l'INPS assicurerà il pagamento delle quote di pensione libiche, salvo sostituzione nei diritti dei lavoratori.

L'articolo 17 prevede la corresponsione delle quote di maggiorazione per familiari

a carico, nella misura e con le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai cittadini italiani titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica.

Tale corresponsione avrà decorrenza dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969.

L'articolo 18 prevede l'erogazione di un assegno temporaneo del quale, in precedenza, si è ampiamente illustrata la disciplina, ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i quali, in base alle norme dell'assicurazione italiana sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione.

L'articolo 19 estende l'erogazione dell'assegno temporaneo anche ai superstiti di lavoratore assicurato o pensionato, rimpatriati dalla Libia.

L'articolo 20 stabilisce che l'assegno decorre dalla data di rimpatrio e, comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969.

L'articolo 21 prevede la corresponsione da parte dell'INAIL dei ratei di rendita non erogati dall'Istituto assicuratore libico, nonché la concessione delle altre prestazioni infortunistiche secondo la legislazione italiana.

L'articolo 22 stabilisce la concessione, da parte dell'INAIL, delle rendite e delle prestazioni previste dalla vigente legislazione agli infortunati e loro superstiti rimpatriati prima che il diritto alle prestazioni loro spettanti sia stato riconosciuto dal competente Ente assicuratore libico.

L'articolo 23 autorizza l'INAIL a sostituirsi nei diritti che gli interessati possono far valere nei confronti dell'Ente assicuratore libico.

L'articolo 24 prevede l'erogazione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione o di rendita libica, ed ai loro familiari, se-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692.

L'articolo 25 stabilisce che le pensioni e le rendite libiche non corrisposte dal competente Organismo sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a decorrere dalla data della sospensione dei pagamenti agli aventi diritto, o, in caso di mancata prova di tale circostanza, dalla data del rimpatrio.

L'articolo 26 dispone l'assunzione, da parte dello Stato, degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e stabilisce la ripartizione degli stanziamenti fra gli Istituti interessati.

L'onere di lire 1.200 milioni derivante dalle provvidenze di carattere previdenziale del presente decreto, a carico dell'anno finan-

ziario 1970, viene fronteggiato mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, con riferimento alla voce del detto fondo « provvedimenti per la riorganizzazione di servizi dipendenti dall'Amministrazione giudiziaria ».

L'articolo 27 caratterizza la temporaneità del provvedimento in vista di una più organica disciplina.

* * *

Sono previste infine all'articolo 28 maggiorazioni dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonché disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari.

ALLEGATO

Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217, del 28 agosto 1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alla situazione determinatasi in Libia, di adottare adeguati provvedimenti a favore dei profughi e dei connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per le poste e telecomunicazioni e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA :

Art. 1.

(Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea)

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1° settembre 1969 tale indennità compete dalla data del rimpatrio.

L'indennità è corrisposta dalla Prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio.

Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta è consentita l'ospitalità gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel Comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di quindici giorni.

Al termine dei quindici giorni spetta ai predetti l'indennità di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla Prefettura del luogo di ospitalità contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco

o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Art. 2.

(Cessazione dei Centri di raccolta)

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvederà alla chiusura dei Centri di raccolta e di smistamento dei profughi siti nei Comuni di Alatri, Aversa, Bari, Gargnano, Marina di Carrara, Napoli, Pigna, Tortona e Trieste.

Ai profughi e rimpatriati dimessi dai Centri sarà corrisposta la indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Gli assistiti che abbiano superato il 65° anno di età o che siano inabili a proficuo lavoro potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di sistemazione, l'ospitalità in idonei Istituti con rete a carico del Ministero dell'interno.

Art. 3.

(Profughi e rimpatriati assistiti fuori dai centri)

Ai profughi e rimpatriati che fruiscono del sussidio mensile di cui all'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonchè agli anziani ed inabili che fruiscono del sussidio giornaliero di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, è concessa, in luogo dei detti sussidi, una indennità di sistemazione di lire 300.000 *pro capite*.

Detta indennità è ridotta a lire 200.000 *pro capite* per coloro che abbiano fruito del sussidio per un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Art. 4.

(Proroga di altri benefici e assunzioni obbligatorie)

Restano fermi fino al 31 dicembre 1977 tutti i benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive integrazioni), di assegnazione di alloggi (articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137), di attività artigiana, commerciale, industriale o professionale (articolo 28 della citata legge 4 marzo 1952, n. 137), di preferenze per l'emigrazione (articolo 29 della stessa legge n. 137).

Le aliquote previste dall'articolo 11, primo comma, e dall'articolo 12, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono transitoriamente aumentate dell'1 per cento, da destinarsi esclusivamente all'assunzione obbligatoria di connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito dei recenti eventi, che non abbiano superato il 55° anno di età e siano disoccupati.

Le assunzioni previste dal precedente comma sono disposte, presso le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile

1968, n. 482, anche in soprannumero, con riassorbimento — fatti salvi le assunzioni obbligatorie di cui alla citata legge ed i concorsi indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto — con le successive vacanze di organico.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto hanno vigore fino al 17 luglio 1973.

Art. 5.

(Attività assistenziali del Ministero dell'interno successive alla liquidazione)

Ai profughi ed ai rimpatriati, già liquidati a norma del presente decreto-legge e delle precedenti leggi in materia, che versino in stato di bisogno o si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, sussidi straordinari.

Il Ministero dell'interno provvede, altresì, all'assunzione della spesa per il ricovero in case di riposo ed istituti per anziani dei profughi e rimpatriati ultrasessantacinquenni o inabili al lavoro, di cui al terzo comma dell'articolo 2.

Il Ministero dell'interno stipulerà apposite convenzioni con enti qualificati per la gestione della Casa di riposo per anziani realizzata nel Centro profughi di Pigna e di quella in corso di realizzazione nel Centro profughi di Bari, per l'ospitalità dei profughi e rimpatriati stessi.

Art. 6.

(Profughi e rimpatriati in servizio nei Centri di raccolta o nelle Prefetture)

L'Amministrazione civile dell'Interno è autorizzata a mantenere in servizio i profughi e i rimpatriati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, svolgono, almeno dal 1° gennaio 1964, mansioni impiegate o salariali presso i Centri raccolta profughi o le Prefetture.

I profughi e i rimpatriati utilizzati con mansioni impiegate assumono la posizione di impiegati non di ruolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione della disciplina giuridica ed economica di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

I profughi e rimpatriati utilizzati con mansioni salariali assumono, a decorrere dalla stessa data, l'inquadramento in soprannumero, in base alle mansioni svolte, nella pianta organica degli operai permanenti.

Per la regolarizzazione della posizione del personale di cui ai precedenti commi, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai pubblici impieghi, prescindendo dal limite massimo di età.

I profughi e i rimpatriati di cui al secondo comma, i quali compiono, con inizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di servizio previsto nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono collocati in soprannumero nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria di appartenenza.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, il periodo, durante il quale i profughi e i rimpatriati di cui al secondo e terzo comma hanno svolto, presso i Centri raccolta profughi e le Prefetture, le mansioni impiegate o salariali, è considerato periodo di servizio civile non di ruolo, riscattabile a domanda. Tale personale, peraltro, può entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, optare per la regolarizzazione delle posizioni assicurative nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS, mediante il versamento dei contributi base ed a percentuale maggiorati dell'interesse del 5 per cento.

A tale fine si prescinde dal termine di prescrizione.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli da 1 a 6 del presente decreto si fa fronte con l'utilizzo degli stanziamenti dei capitoli nn. 2343, 2501 e 2504 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1970, integrati con l'ulteriore importo di lire 4.500 milioni, alla cui copertura si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno.

Per le esigenze previste dai suddetti articoli a decorrere dall'anno finanziario 1971 si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei suindicati capitoli per l'anno stesso, che verranno unificati in un unico capitolo di spesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione di tali norme.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Le aperture di credito a favore dei funzionari delegati possono essere effettuate anche oltre il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Assunzione straordinaria di profughi dalla Libia presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici sono autorizzate a bandire — *una tantum* — i concorsi appresso indicati riservati ai cittadini italiani rimpatriati successivamente al 31 agosto 1969 dalla Libia per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari nonché di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in vigore per le assunzioni nei pubblici impieghi, ad eccezione di quello relativo al limite massimo età che è fissato in anni 55:

a) concorso a 200 posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio (Tabella M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

b) concorso a 400 posti di fattorino in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (Tabella S dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

c) concorso a 300 posti di ufficiale di terza classe in prova del ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli Uffici locali (Tabella B dell'allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

d) concorso a 75 posti di ufficiale telefonico in prova del ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici (Tabella H dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27);

e) concorso a 25 posti di allievo agente telefonico in prova del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico (Tabella N dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27).

I concorsi previsti dal precedente comma per i ruoli delle carriere esecutive consisteranno in un colloquio di cultura generale adeguata al titolo di studio prescritto per l'accesso ai ruoli medesimi.

I concorsi previsti dal presente articolo per i ruoli della carriera ausiliaria consisteranno in una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 9.

(Periodo di prova - Riduzione)

Il periodo di prova di cui al primo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotto nei confronti dei vincitori già assunti presso le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualità di straordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, anche in deroga ai limiti di età fissati dall'articolo stesso, di un periodo corrispondente al servizio reso, alla data di nomina, senza demerito nella predetta qualità di straordinario.

Art. 10.

(Riassunzione degli insegnanti elementari e dei professori non di ruolo)

Gli insegnanti elementari non di ruolo e i professori non di ruolo, in servizio nelle scuole elementari statali e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria statale funzionanti in Libia fino alla data di chiusura degli stessi, sono riassunti in servizio nelle scuole ed istituti di corrispondente grado ed indirizzo funzionanti nel territorio nazionale.

Gli insegnanti elementari non di ruolo sono riassunti in servizio, anche in soprannumero, con incarico triennale avente decorrenza dallo anno scolastico 1970-71 e sono utilizzati, se necessario, anche presso le direzioni didattiche, gli ispettorati scolastici, i Provveditorati agli studi o gli Uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione.

La riassunzione in servizio di cui al comma precedente viene disposta senza pregiudizio per gli insegnanti elementari non di ruolo inclusi negli elenchi e nelle graduatorie previste dagli articoli 9 e 25 della Ordinanza ministeriale 23 marzo 1970, n. 101. Il servizio comunque prestato è valutato, a tutti gli effetti, come servizio di insegnamento.

Ai professori non di ruolo di cui al primo comma del presente articolo sono estese le norme contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernente la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo nominati a tempo indeterminato. Essi sono iscritti in apposite graduatorie suppletive a tutte quelle previste dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282 e sono utilizzati, con le modalità che saranno indicate con l'ordinanza di cui al successivo articolo 13 in una scuola o istituto dai professori stessi indicato nella domanda di assunzione.

La riassunzione viene disposta con effetto dal 1° ottobre 1970 e con trattamento economico corrispondente a quello di cattedra.

Il personale insegnante non di ruolo, al quale per mancanza del prescritto titolo di studio non sia possibile applicare le norme dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 366, è reimpiegato fino al 30 settembre 1976 presso i Provveditorati agli studi o presso gli uffici centrali del Ministero della pubblica istruzione, con mansioni corrispondenti al titolo di studio da esso posseduto ed in relazione a tali mansioni sarà retribuito.

Art. 11.

(Riassunzione del personale non insegnante)

Il personale non insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole o istituti indicati nel primo comma del precedente articolo 10, è riassunto in servizio, anche in soprannumero, con la qualifica rivestita nelle corrispondenti istituzioni scolastiche in Libia, nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è utilizzato in scuole o istituti dagli interessati stessi indicati nella domanda di riassunzione.

Art. 12.

(Provvidenze per gli alunni profughi)

Gli alunni ed i candidati provenienti dalle scuole ed istituti indicati nel primo comma del precedente articolo 10, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole o negli istituti del territorio metropolitano. A tal fine, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, saranno stabiliti la scuola e la classe alle quali possono essere ammessi gli studenti profughi dalla Libia, tenuto conto della diversità degli ordinamenti scolastici.

Speciali corsi di recupero o di adattamento potranno essere organizzati al fine di armonizzare la preparazione degli studenti profughi ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento delle scuole di provenienza.

Gli alunni ed i candidati che in sede di scrutinio finale o nella prima sessione di esami di idoneità siano stati ammessi a riparare una o più materie, sono esonerati, ai fini dell'iscrizione alla corrispondente classe successiva, dal sostenere le relative prove di riparazione. Anche per detti

alunni e candidati potranno essere organizzati i corsi di recupero o di adattamento di cui al secondo comma del presente articolo.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservati ai profughi che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia.

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esame di maturità, riservata ai profughi che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale nelle scuole o istituti italiani funzionanti in Libia. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

Le commissioni giudicatrici saranno costituite di regola con professori già in servizio nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statale in Libia.

I candidati di cui al quarto e quinto comma del presente articolo, sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame colloquio.

Art. 13.

(Modalità di applicazione)

Il Ministro per la pubblica istruzione stabilirà con proprie ordinanze le modalità di applicazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato per l'esercizio finanziario corrente in lire 50 milioni, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

(Integrazione trattamenti pensionistici)

L'integrazione ai trattamenti minimi delle pensioni a carico dell'Istituto libico di assicurazione sociale, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1970, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, anche ai cittadini italiani che hanno ottenuto la pensione libica con decorrenza successiva al 31 dicembre 1965.

Ai soggetti di cui al precedente comma è estesa l'assistenza sanitaria prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

(Pagamento rate di pensione dovute dall'INAS libico)

I titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica, rimpatriati in Italia, possono ottenere dall'Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento delle rispettive rate di pensione loro dovute dall'INAS libico. A tal fine, gli interessati devono produrre il certificato di pensione od altra idonea documentazione.

Nei casi previsti dal comma precedente l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei pensionati alla riscossione delle rate a carico dell'Istituto assicuratore libico.

Art. 17.

(Familiari a carico)

Ai cittadini italiani titolari di pensione a carico dell'assicurazione libica sono dovute dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e, comunque, da una data non anteriore al 1° settembre 1969, le quote di maggiorazione per i familiari a carico, nella misura e con le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Art. 18.

(Assegno temporaneo mensile)

I cittadini italiani, rimpatriati dalla Libia, i quali sono in possesso dei requisiti per il diritto a pensione in base alla vigente disciplina legislativa italiana dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, nonché dei fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, possono, a domanda, ottenere dall'Istituto medesimo un assegno temporaneo mensile, corrisposto per 13 mensilità, nella misura corrispondente ai trattamenti minimi di pensione previsti, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi dalla predetta assicurazione generale.

L'assegno è integrato delle quote di maggiorazione previste per i familiari a carico nella misura e con le norme in vigore nell'anzidetta assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini della determinazione dell'anzianità assicurativa si tiene conto sia dei periodi di assicurazione in Italia, ivi compresi quelli relativi alle posizioni trasferite all'INAS libico, sia dei periodi di occupazione in Libia, utilizzabili, questi ultimi, sulla base di idonea documentazione probatoria o, in difetto, sulla base di dichiarazione resa e sottoscritta dagli interessati a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure davanti ai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Libia.

I periodi di attività svolti in Libia in qualità di lavoratori autonomi sono valutati secondo le norme che disciplinano l'assicurazione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori medesimi.

L'assegno temporaneo non spetta ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive od integrative di detta assicurazione o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione stessa.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a sostituirsi ai cittadini previsti nel presente articolo, entro il limite delle somme erogate, negli eventuali diritti ad essi spettanti nei confronti dell'Istituto assicuratore libico.

Art. 19.

(Superstiti di lavoratore assicurato o pensionato)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, superstiti di lavoratore assicurato o pensionato possono, a domanda, ottenere la liquidazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente articolo 18, secondo le norme previste dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi per il conseguimento della pensione ai superstiti.

La valutazione dei periodi di anzianità assicurativa del dante causa si effettua secondo le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 18.

Si applicano, altresì, le norme contenute nei commi quinto e sesto del citato articolo 18.

Art. 20.

(Corresponsione assegno temporaneo)

L'assegno temporaneo di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto è corrisposto dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio e comunque da data non anteriore al 1° settembre 1969.

Art. 21.

(Pagamento rendite di infortunio o malattia)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale a carico dell'assicurazione obbligatoria libica, possono, a domanda, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pagamento delle rispettive rate di rendita loro dovute dalla predetta assicurazione.

Tale rendita, qualora risulti inferiore a quella corrispondente ai salari minimi previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, sarà integrata sino a raggiungere la misura corrispondente ai predetti salari.

Ai cittadini indicati al primo comma spettano tutte le altre prestazioni previste dal citato testo unico.

Art. 22.

(Prestazioni per postumi di infortunio o malattia)

I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, affetti da postumi di infortunio sul lavoro o di malattia professionale in conseguenza di attività svolta in tale Stato ed indennizzabili in base alla vigente disciplina legislativa italiana, nonchè i loro superstiti, possono, a domanda e previa presentazione di idonea documentazione, ottenere dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le rendite per inabilità permanente e per i superstiti sono liquidate sulla base dei salari annui minimi stabiliti dal citato testo unico.

Art. 23.

(Rimborso prestazioni da parte dell'organismo libico)

L'INAIL è autorizzato a sostituirsi nel diritto dei beneficiari di cui ai precedenti articoli 21 e 22 per la riscossione delle rendite ed il rimborso delle altre prestazioni eventualmente dovute dal competente organismo assicuratore libico.

Art. 24.

(Assistenza sanitaria dell'INAIL)

Ai cittadini italiani sottoindicati è erogata, da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'assistenza sanitaria secondo le norme di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) titolari di pensione dell'assicurazione libica di cui all'articolo 16, che abbiano ottenuto il pagamento delle rispettive rate di pensione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non abbiano diritto alla integrazione di cui all'articolo 15;

b) titolari dell'assegno temporaneo mensile previsto dagli articoli 18 e 19;

c) titolari di rendita da infortunio sul lavoro o da malattia professionale nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80 per cento, ovvero di rendita ai superstiti, corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto;

d) familiari a carico dei soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

Art. 25.

(Decorrenza delle prestazioni)

Le prestazioni a carico del competente ente assicuratore libico, di cui agli articoli 16, 21 e 22, sono erogate dalla data della loro sospensione o della mancata corresponsione.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In difetto della presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione probatoria della data suddetta le prestazioni sono concesse dal primo giorno del mese in corso alla data del rimpatrio.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalle disposizioni contenute negli articoli 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 24 del presente decreto è posto a carico, per le rispettive competenze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che vi provvedono con un apporto dello Stato determinato, salvo conguaglio, in lire 1.200 milioni ripartito come segue:

INPS - Fondo sociale	900 milioni di lire
INAM	200 milioni di lire
INAIL	100 milioni di lire

Il conguaglio sarà effettuato al 31 dicembre 1972, sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio per assistito accertato negli anni 1971 e 1972.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente primo comma, per l'anno finanziario 1970, si provvede, con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

(Durata di validità delle norme)

Le norme del presente decreto si applicano non oltre il 31 dicembre 1972.

Entro tale data la materia sarà organicamente disciplinata con successivo provvedimento.

Art. 28.

(Contributi della Cassa per il Mezzogiorno)

Nei confronti dei connazionali rimpatriati dalla Libia i contributi in conto capitale della Cassa per il Mezzogiorno nei settori dell'industria e del turismo vengono concessi nella misura massima, prevista dalle norme del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, elevata del 10 per cento.

Art. 29.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Antagnod, il 28 agosto 1970

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — DONAT-
CATTIN — BOSCO — MISASI —
MORO — FERRARI AGGRADI —
GIOLITTI

Visto: *il Guardasigilli*, REALE